

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ISERA

PROV. DI TRENTO

Rep. n.760

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO

23 MAGGIO 2000 N.164

L'anno DUEMILAQUATTRO il giorno DODICI del mese di LUGLIO
nella residenza municipale, avanti a me, Zaniboni dott. Paolo,
Segretario del Comune di Isera, autorizzato per legge a ricevere gli
atti del Comune in forma pubblico-amministrativa, con il mio
consenso non assistito da testimoni per espressa rinuncia delle parti
contraenti, che hanno i requisiti di legge, sono personalmente
comparsi i Signori:

1. RIGOTTI ENRICA nata a Rovereto (TN) il 08.08.1963,
domiciliata per la carica in Isera, Via A. Ravagni 8, in qualità
di Vicesindaco del Comune di Isera – c.f. 00203870225 – la
quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso Ente
ed in conformità all'autorizzazione di cui alla deliberazione
giuntale n.65/2004 di data 31.05.2004, esecutiva;

2. AGUGLIA MARIAPAOLA nata a Napoli-Vomero (NA) il
28.11.1953, residente in Isera, Salita Sette Ville 8, in qualità
di amministratore unico della Isera srl con sede in Isera, Via
A. Ravagni 8 – c.f. 01851540227, la quale dichiara di agire
esclusivamente in nome e per conto della società stessa. 760 di

Reg. n. 1257/2004 è stato registrato a Rovereto
il 16/07/2004 al N. 774
Vol. _____ Serie _____ Sono state
esatte L. 1 € 132,83
Isera, il 21/07/2004



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Zaniboni

Bollo _____
Reg. 1257/2004
Ipot. _____
Volt. _____
Diritti 3,72
INVIM _____
Totale L. € 132,83



PREMESSO CHE

- ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164 (di seguito: decreto legislativo n.164/00), il servizio di distribuzione di gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali ai soggetti di cui all'articolo 14 comma 5 dello stesso decreto legislativo;
- i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sul servizio di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto legislativo n.164/00 saranno esercitati dal Comune di Isera con le modalità previste nel presente contratto di servizio;
- con delibera consiliare n.28/2003 di data 17.10.2004 il Comune di Isera ha deciso di procedere all'affidamento diretto ad una propria società del servizio di distribuzione di gas naturale;
- la società Isera srl ha depositato copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

si conviene e stipula quanto segue

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164, nonché le definizioni seguenti:

- **Autorità** è l'Autorità per l'Energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14.11.1995 n.481;
- **contratto** è il presente contratto di servizio;
- **decreto legislativo n.164/00** è il decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164;
- **gestore** è la società Isera srl, affidataria del servizio di distribuzione di gas;
- **manutenzione ordinaria** è l'insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;
- **manutenzione straordinaria** è l'insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;
- **parti** sono il titolare e il gestore;
- **servizio** è il servizio di distribuzione di gas, inteso come il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;
- **titolare** è il Comune di Isera.

ART. 2

Oggetto del contratto

2.1 Il contratto disciplina, ai sensi dell'art.14 comma 1 del decreto legislativo n.164/00, i rapporti tra titolare e gestore, ai fini dello svolgimento del servizio nel territorio del Comune di Isera.

2.2. Il servizio non si estende alle attività di vendita, come definite dalla deliberazione dell'Autorità 21.12.2001 n.311/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n.84 del 10.04.2002, né all'attività di misura, salvo quanto previsto dall'art.4 comma 9 della medesima deliberazione.

ART. 3

Corrispettivo per l'affidamento del servizio


3.1 Il corrispettivo per l'affidamento del servizio è complessivamente fissato in **32.000,00.= Euro**, ed è versato dal gestore al titolare in due rate annue.

3.2 Il mancato pagamento di due rate consecutive costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 24.1.

ART. 4

Principi generali e obblighi di servizio pubblico

4.1 Il servizio è svolto dal gestore alle condizioni previste dal contratto, in conformità agli indirizzi del titolare, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi



nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

4.2 Costituiscono obblighi di servizio pubblico, oltre a quelli qualificati come tali dalla legge, le disposizioni adottate dall'Autorità in ordine allo svolgimento del servizio.

ART. 5

Obiettivi generali del servizio

5.1 Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dal contratto è esercitato per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.41 comma 1 della legge 17 maggio 1999 n.144, nonché delle finalità di cui all'art.1 comma 1 della legge 14 novembre 1995 n.481.

5.2 Nello svolgimento del servizio, il gestore persegue inoltre i seguenti obiettivi generali:

- a. assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità, efficienza, continuità;
- b. garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità, l'accesso paritario a tutti gli utenti;
- c. promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente.

ART. 6

Consegna delle reti e degli impianti e durata del contratto

6.1 Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il titolare consegna al gestore le reti e gli impianti afferenti il servizio di distribuzione.

6.2 Delle operazioni di consegna delle reti e degli impianti, svolte da soggetti incaricati dalle parti, è redatto apposito verbale. Il verbale di consegna deve essere sottoscritto entro 7 (sette) giorni dal termine delle operazioni di consegna.

6.3 La scadenza del contratto è fissata al 31.12.2005.

6.4 Dopo la scadenza del contratto, il gestore garantisce la continuità del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di consegna delle reti e degli impianti al gestore subentrante.

PARTE II

RAPPORTI TRA TITOLARE E GESTORE

ART. 7

Interventi di manutenzione

7.1 Il gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti previsti nel piano industriale.

7.2 Entro tre mesi dalla data di consegna delle reti e degli impianti, e successivamente con cadenza annuale, il gestore comunica al titolare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare nel corso dell'anno, con evidenza degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio, con l'indicazione dei relativi tempi di esecuzione.

7.3 Il gestore è tenuto a realizzare immediatamente, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche non previsti nel piano industriale, che si rendessero necessari per garantire la sicurezza del



servizio.

7.4 Con la cadenza di cui al comma 7.2, il gestore comunica al titolare gli interventi di manutenzione realizzati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione degli effettivi tempi di esecuzione degli interventi che hanno comportato la sospensione totale o parziale del servizio.

ART. 8

Avvalimento di terzi

8.1. Il gestore può avvalersi, per il tramite di specifici contratti, di terzi individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, per l'esecuzione materiale di opere, servizi e forniture. Nel caso l'affidamento sia all'ente proprietario si procederà direttamente.

8.2 Il titolare può autorizzare il gestore ad affidare a terzi in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio, la gestione del servizio medesimo, alle stesse condizioni previste dal contratto.

8.3 In ogni caso il gestore risponde degli obblighi previsti dal contratto.

ART. 9

Obblighi di informazione e di collaborazione

9.1 Il titolare assicura al gestore le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo



svolgimento del servizio.

9.2 Nei limiti delle sue competenze, il titolare assicura al gestore ogni fattiva collaborazione nell'ottenimento di nulla osta, permessi ed altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interenti di sviluppo.

9.3 Il gestore assicura al titolare le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio.

PARTE III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

sezione I

Disposizioni generali

ART.10

Disposizioni generali

10.1 Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dai provvedimenti dell'Autorità in materia di:

- a. sicurezza e continuità del servizio;
- b. livelli specifici e generali di qualità commerciale;
- c. tariffe per l'erogazione del servizio;
- d. condizioni di accesso e di erogazione del servizio;
- e. criteri tecnico-economici per la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.

10.2 In quanto compatibili con i provvedimenti richiamati al precedente comma 10.1, il gestore svolge il servizio sulla base delle



disposizioni contenute nel codice di rete approvato ai sensi dell'art.24 comma 5 del decreto legislativo n.164/00.

10.3 Nei limiti delle disposizioni richiamate ai precedenti commi, il gestore è altresì tenuto alle previsioni contenute nella presente parte, nonché a quanto previsto nell'offerta.

sezione II

Rapporti con i clienti finali

ART.11

Allacciamento dei clienti finali alla rete di distribuzione

11.1 Il gestore realizza le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale alla rete di distribuzione, secondo i criteri tecnico-economici definiti dall'Autorità.

11.2 Salvo quanto previsto all'art.23, il gestore ha l'obbligo di allacciare alla rete da questi gestita chiunque ne faccia richiesta, purché la capacità della rete e degli impianti lo consenta e le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base ai criteri di cui al comma 11.1

11.3 Nel caso in cui sussistano i presupposti di cui al precedente comma, il gestore non può rifiutare di allacciare il cliente finale qualora il cliente finale interessato si impegni a sostenere interamente la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.

11.4 Il gestore rende pubbliche le condizioni tecnico-economiche per l'estensione delle reti in funzione del numero dei richiedenti l'allacciamento e per l'allacciamento.

11.5 In caso di rifiuto di allacciare un cliente finale alla rete di

distribuzione, il gestore è tenuto a darne comunicazione scritta e motivata al titolare entro 30 giorni dalla richiesta, e al richiedente, entro il termine previsto dai provvedimenti dell'Autorità.

ART.12

Allacciamento su richiesta del titolare per motivi di opportunità

12.1 Il titolare può chiedere al gestore che abbia rifiutato di allacciare un cliente finale ai sensi dell'art.11, di procedere a proprio carico all'allacciamento, qualora lo ritenga opportuno ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale, sanitario e ambientale del Comune di Isera.

12.2 Il gestore può rifiutare di procedere all'allacciamento richiesto ai sensi del comma 12.1 qualora vi ostino documentate ragioni di carattere tecnico od economico. Il gestore comunica il rifiuto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. E' fatto salvo il diritto del titolare di procedere ai sensi del comma 27.1.

sezione III

Rapporto con gli utenti

ART.13

Principi generali in materia di accesso al servizio

13.1 Il gestore è tenuto a consentire l'accesso al servizio agli utenti che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni definite dall'Autorità.

13.2 Salvo quanto disposto nella sezione II, il gestore può rifiutare l'accesso soltanto qualora non disponga della capacità necessaria, ovvero qualora l'accesso al sistema impedirebbe lo svolgimento

degli obblighi di servizio pubblico ai quali il gestore è soggetto, ovvero qualora sia stata ottenuta la deroga di cui all'art.26 del decreto legislativo n.164/00, nel caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese di gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.

13.3 Salvo quanto previsto al comma 10.1 il gestore effettua i conferimenti delle capacità sulla base delle procedure contenute nel codice di rete.

13.4 Il rifiuto alla richiesta di accesso deve essere motivato per iscritto, secondo le modalità ed i termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità. Del rifiuto il gestore da contestuale comunicazione all'Autorità, al titolare, al Ministro delle Attività produttive ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

ART. 14

Accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali

14.1 Nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso al servizio sia formulata da un utente al fine di fornire un cliente finale in precedenza servito da altro utente, il gestore trasferisce la capacità dal secondo al primo utente secondo le previsioni definite dall'Autorità, e comunque senza avvantaggiare, in alcun modo, l'utente che in precedenza serviva il cliente finale.

14.2 E' vietata qualsiasi intesa tra il gestore ed un utente diretta ad ostacolare o comunque a ritardare il subentro del nuovo utente nella fornitura al cliente finale.

14.3 Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente nell'ipotesi di cui al comma 14.1, il gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata secondo le modalità previste dai provvedimenti dell'Autorità.

ART.15

Accesso al servizio per acquisto o scambio di capacità e di gas

15.1 Al fine di consentire l'accesso al servizio dell'utente che abbia acquistato nel mercato regolamentato delle capacità e del gas, il gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata.

ART.16


Erogazione del servizio

16.1 Il gestore garantisce le condizioni di erogazione del servizio contenute nell'offerta, assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorità.

16.2 Fino all'entrata in vigore del codice di rete, il gestore rende pubbliche le condizioni generali di contratto che regolano l'erogazione del servizio. Il gestore non può negoziare condizioni particolari con gli utenti che appartengano al medesimo gruppo societario cui appartiene il gestore stesso. L'inadempimento di quest'ultima disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 24.1.

16.3 Salvo quanto previsto nel codice di rete, il gestore non può esigere alcun pagamento per il periodo durante il quale l'erogazione del servizio è stata sospesa.

16.4 Le condizioni generali di contratto di cui al comma 16.2



devono prevedere che, qualora l'utente che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio, non sia in grado per qualunque causa di eseguire detta fornitura, il gestore ha facoltà di trasferire, anche temporaneamente, la relativa capacità ad un altro utente, al fine di garantire la consegna del gas al cliente finale. Quest'ultima disposizione non si applica all'ipotesi in cui l'utente chieda la sospensione del servizio per morosità del cliente finale.

16.5 Le condizioni generali di contratto di cui al comma 16.2 devono prevedere che, qualora il rapporto contrattuale con l'utente che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio venga risolto, il gestore è tenuto a compiere le attività necessarie al fine di garantire al cliente finale la continuità della fornitura.

16.6 Ai fini di cui ai commi 16.4 e 16.5 il gestore si coordina con l'impresa di trasporto che gestisce la rete interconnessa con la rete di distribuzione. In particolare, il gestore può anche:

- a. richiedere al Ministro delle Attività produttive l'autorizzazione alla vendita di cui all'art.17 comma 5 del decreto legislativo n.164/00;
- b. rivolgersi al fornitore di ultima istanza, individuato sulla base e nei limiti delle disposizioni vigenti.

ART. 17

Condizioni economiche per l'erogazione del servizio

17.1 Per l'erogazione del servizio, il gestore applica le opzioni

tariffarie determinate sulla base dei provvedimenti dell'Autorità.

Non possono essere offerte opzioni tariffarie non approvate dall'Autorità.

17.2 L'offerta di opzioni tariffarie formulate sulla base di dati non veritieri costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 24.1.

17.3 Il gestore comunica al titolare, entro cinque giorni dalla data della loro approvazione, le opzioni tariffarie di cui al comma 17.1, dando separata e motivata evidenza agli eventuali conguagli ai quali intende procedere. Il titolare può chiedere al gestore di pubblicare a sue spese su quotidiani locali o altri strumenti di informazione di diffusione locale ritenuti idonei, informative sui predetti conguagli. In caso di inerzia, il titolare può, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnare al gestore un termine perentorio per provvedervi non inferiore a 20 (venti) giorni.

17.4 Il gestore comunica al titolare l'ambito tariffario nel quale è compreso il territorio in cui si svolge il servizio.

17.5 Il titolare ha diritto di richiedere in qualsiasi momento al gestore informazioni, chiarimenti e dati relativi alla formulazione delle opzioni tariffarie.

17.6 Qualora i costi effettivi sostenuti dal gestore per lo svolgimento del servizio, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione nel territorio sul quale il servizio si svolge, risultino maggiori della somma dei ricavi riconosciuti sulla base delle procedure di calcolo definite dai

provvedimenti dell'Autorità di cui al precedente comma 10.1 lettera

c), il gestore ne dà immediata comunicazione al titolare.

17.7 Nel caso previsto dal comma 17.6 il titolare può esercitare la facoltà di recesso per motivi di interesse pubblico di cui al comma 25.1.

sezione IV

Sicurezza nello svolgimento del servizio

ART.18

Livelli di sicurezza

18.1 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il gestore garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio previste nell'offerta.

ART.19

Accertamenti in materia di sicurezza degli impianti

19.1 Gli accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di utenza sono svolti sulla base del regolamento approvato dall'Autorità e delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART.20

Controlli di esercizio e di manutenzione degli impianti

20.1 Qualora il titolare anche a seguito delle verifiche di cui all'art.31 comma 3 della legge 09.01.1991 n.10 richieda al gestore di sospendere l'erogazione del servizio ai sensi dell'art.16 comma 6 del decreto legislativo n.164/00 per riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli medesimi, il gestore vi

provvede immediatamente, dandone tempestiva comunicazione all'eventuale utente che fornisca il cliente finale interessato dalla misura richiesta dal titolare.

parte IV

Controlli, inadempimenti e sanzioni

ART.21

Controlli

21.1 Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, il titolare può svolgere nei confronti del gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo.


21.2 In particolare, il titolare ha diritto di:

- a. chiedere ed ottenere tempestivamente dal gestore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio;
- b. accedere alle reti ed agli impianti, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati, dandone congruo preavviso al gestore.

ART.22

Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere

22.1 Gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l'invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e se, necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti



dell'inadempimento. Se l'inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell'Autorità, la stessa lettera di addebito è inviata per conoscenza anche a quest'ultima.

22.2 Entro 7 (sette) giorni da ricevimento della lettera di addebito, la parte cui l'addebito è imputato può inviare all'altra parte e, nel caso previsto nell'ultimo periodo del comma precedente, all'Autorità, le proprie osservazioni.

22.3 Tenuto conto delle eventuali osservazioni, la parte non inadempiente diffida la parte inadempiente a provvedere, fissandogli un congruo termine.

ART. 23

Conseguenze degli inadempimenti

23.1 In caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, l'inutile decorrenza del termine fissato a norma del comma 22.2 comporta il pagamento di una penale pari alla maggior cifra di 500,00.= Euro, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

23.2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 23.1 e dall'art.28, in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'inutile decorrenza del termine fissato a norma del comma 22.2 comporta per il gestore il pagamento di una penale pari a 100,00.= Euro per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.

ART.24

Clausola risolutiva espressa

24.1 Il contratto si risolve di diritto qualora si verifichino le

condizioni previste nei commi del presente contratto di seguito indicati:

comma 3.2;

comma 14.2

comma 17.2

24.2 Il contratto si risolve altresì di diritto:

a. nel caso in cui il gestore non provveda, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, al pagamento ovvero all'offerta reale della somma corrispondente agli oneri di cui all'art.14 comma 8 del decreto legislativo n.164/00, al gestore uscente;

b. nel caso in cui venga accertato con provvedimento dell'Autorità, ovvero con provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, la sussistenza di una intesa tra esercente ed una o più società di vendita di gas naturale volta ad assicurare posizioni dominanti all'interno del mercato locale del gas;

c. in caso di inadempimento reiterato, decorso inutilmente il termine di cui al comma 22.3.

24.3 La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata con le modalità di cui al comma 22.1

ART.25

Recesso per motivi di interesse pubblico

25.1 Il titolare può recedere dal contratto, per rilevanti motivi di interesse pubblico.



25.2 Il recesso deve essere comunicato, con le modalità di cui al comma 22.1, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

ART.26

Responsabilità nei confronti dei terzi

26.1 In ogni caso di inadempimento, il gestore tiene indenne il titolare degli oneri sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

ART.27

Controversie di natura tecnica

27.1 Le controversie aventi ad oggetto questioni che non determinano l'insorgenza di una controversia ai sensi del comma 28.1, e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d'accordo tra le parti.

27.2 In caso di mancato accordo, la parte più diligente può chiedere che l'esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del titolare.

27.3 L'esperto definisce condizioni procedurali che garantiscono il rispetto del contraddittorio tra le parti. La decisione dell'esperto è definitiva e vincolante per le parti.

ART.28

Clausola compromissoria

28.1 Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto sono deferite all'autorità giudiziaria competente.

parte V

Disposizioni finali

ART.29

Norme applicabili

29.1 Anche laddove non espressamente richiamate, al presente contratto, si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell'Autorità, degli enti locali e di altri corpi amministrativi, nonché le norme tecniche attinenti al servizio.

ART.30

Spese contrattuali

30.1 Le spese relative alla stipulazione del presente contratto sono a carico del gestore, che all'uopo versa la somma di **Euro 431,22.=**

ART.31

Norme finali


Si chiede la registrazione del presente contratto a tassa fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26.04.1986 n.131, trattandosi di prestazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto.

Di ciò richiesto, io Segretario comunale ho ricevuto il presente atto, da me pubblicato, mediante lettura fattane alle parti che, su mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà come dattiloscritto da persona di mia fiducia su venti pagine e due righe della ventunesima di un foglio in competente bollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

II Vicesindaco

Isera srl – l'amministratore unico




Enrico Belli

Magnani





Il Segretario comunale



Alessio